



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **11 luglio 2020**

Le modalità di riversamento del TEFA

Decreto del MEF 1° luglio pubblicato sulla GU del 9 luglio.

Il **TEFA** (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente) è un piccolo tributo riscosso unitamente alla tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Con il detto decreto il MEF dispone:

i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento TEFA;

il TEFA è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) ;

dal **1° gennaio 2020**, la misura del TEFA è fissata al **5** per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

la deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati;

le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate **entro il 28 febbraio** dell'anno di riferimento;

per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

la struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente;

il TEFA è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d'intesa, dagli enti coinvolti;